

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Marzo 2020



Auguri a tutte le donne...

NOTIZIE FLASH



CORONAVIRUS

Il 1° marzo è stato firmato il nuovo **decreto** (in precedenza DL n.6 e DPCM 23 febbraio), con le misure per il contenimento dei contagi da **coronavirus**, decreto che di fatto suddivide l'Italia in quattro zone (la cosiddetta “zona rossa”; una seconda fascia che comprende Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona; infine il resto del territorio nazionale).

A ispirare il pacchetto un principio di cautela: si teme per la tenuta del sistema sanitario e in particolare dei reparti di rianimazione del Nord, che sarebbero messi a dura prova da una diffusione ampia del virus. Per **Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna** si è confermata la **chiusura delle scuole fino all'8 marzo 2020**. Anche il **Friuli Venezia Giulia** ha chiesto e ottenuto la chiusura di scuole e università regionali per un'altra settimana. In **Piemonte** le scuole riaprono da mercoledì, dopo due giorni di “igienizzazione”. Riapertura anche in **Liguria**, tranne che nella provincia di **Savona**. (segue a pag.2)

DECRETO



Ritorna l'ora legale che quest'anno scatterà nella **notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2020**.

Dovremo spostare le lancette un'ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00, e di conseguenza dormiremo un'ora in meno ma avremo un'ora in più di luce.

Sommario imprese:

-Referendum del 29 marzo
-Ora legale/ora solare pag.5
-Asta Ismea dei terreni agricoli
-Contrassegni Doc e Docg pag.6
-Lettere d'intento 2020 nel Cassetto fiscale pag.7
-E-fattura proroga di adesione al servizio di consultazione e acquisizione pag.9

Sommario persone:

-Coronavirus e le nuove scadenze del 730 pag.10
-Le novità del 730/2020 pag.11
-Inps: chiarimenti su Brexit pag. 15
-Bonus Asili nido e Bonus Bebè pag. 16
-Seggiolini antiabbandono pag. 17

Scadenario di marzo pag.18

(segue da pag.1) Anche la provincia di **Pesaro Urbino** è inclusa tra i territori in cui si applicano “le misure più forti, di sospensione delle attività didattiche e delle attività di pubblico spettacolo”, per l'emergenza Coronavirus.

Il decreto prevede, nelle regioni più colpite (**ma non nelle “zone rosse”**), la riapertura “contingentata” di musei e chiese; **la sospensione delle funzioni religiose per un'altra settimana**; in Lombardia, lo stop alle palestre.

Ecco cosa prevede il decreto:

I Comuni della “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo') è previsto:

- il **divieto di accesso o di allontanamento** dal territorio comunale;
- la **sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato**, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- la **chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado**, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- la **sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero fino al 15 marzo**;
- la **sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura**;
- la **sospensione delle attività degli uffici pubblici**, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- la **sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private**, indette e in corso negli stessi comuni;
- la **chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità**, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;
- l'obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria competente;
- la **sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea**, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;
- la **sospensione delle attività lavorative per le imprese**, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
- la **sospensione dello svolgimento delle attività lavorative** per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, **anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell'area**.

Negli stessi comuni, il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali. Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, province di Pesaro, Urbino e Savona:

- la **sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”**. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;

(segue a pag.3)

(segue da pag.2)

- il **divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni** e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
- la **sospensione, sino all'8 marzo 2020**, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, **grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose**;
- è **consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici** a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad **un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.)**;
- l'**apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone**, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la **sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
- la **sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private**, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché **ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario**, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
- lo **svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere** e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l'**apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub**, condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- l'**apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata** o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- la **limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza**, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- la rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- la **sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico**, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

(segue a pag.4)

(segue da pag.3)

Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

Per tali province si stabilisce la **chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

Nella regione Lombardia e in provincia di Piacenza

In tali territori si applica altresì la misura della **sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei "livelli essenziali di assistenza"), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.

Sull'intero territorio nazionale

Nell'ambito dell'intero territorio nazionale si stabilisce:

- la possibilità che la modalità di **"lavoro agile"** sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
- la **sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
- l'**obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva**;
- la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di **didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria;
- la **proroga dei termini previsti per il sostenimento dell'esame di guida** in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell'emergenza sanitaria;
- l'idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:

- il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; *(segue a pag.5)*

(segue da pag.4)

- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della "zona rossa", deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso DPCM (1/3/2020).



REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO

Il 29 marzo 2020 è la data prestabilita per **il quarto referendum costituzionale** della storia della Repubblica italiana. **I seggi saranno aperti dalla ore 7:00 alle 23:00** e tutti gli aventi diritti potranno esprimere il proprio voto **per approvare o respingere il testo di legge riguardante il taglio dei parlamentari**.

La riforma costituzionale **riduce i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200**. L'istituto dei senatori a vita è conservato fissandone a 5 il numero massimo (finora 5 era il numero massimo che ciascun presidente poteva nominare). Ridotti anche gli eletti all'estero: i deputati scendono da 12 a 8, i senatori da 6 a 4.

Le modifiche riguardanti gli articoli 56, 57 e 58 della Costituzione sono state già approvate dalla Camera dei Deputati. Tuttavia, affinché una legge di modifica costituzionale possa esser promulgata, e quindi resa effettiva, è necessaria non solo la doppia lettura da parte di ogni Camera, ma anche la maggioranza dei 2/3 da parte dei deputati e dei senatori in seconda votazione. Ed è proprio in Senato che tale maggioranza non è stata raggiunta. Pertanto, 71 senatori, così come previsto dal disposto di cui all'art. 81 della Carta Costituzionale, hanno depositato la richiesta di referendum presso la Corte Suprema di Cassazione lo scorso 10 gennaio 2020. Il testo sul quale i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sarà il seguente: *“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n.240 del 12 ottobre 2019?”*

A differenza dei referendum abrogativi, per la validità del referendum in parola **non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum**. Ed invero, non è necessario che i cittadini che si rechino alle urne superino la metà più uno degli elettori aventi diritto.

La riforma costituzionale sarà promulgata solo qualora sia approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi, indipendente dal numero delle persone che si recheranno ai seggi.



ORA LEGALE/ORA SOLARE

Il cambio tra ora solare e ora legale è ormai vicino: quest'anno manderemo avanti le lancette **Domenica 29 Marzo**. Per quanto riguarda l'abolizione del Cambio tra Ora Solare e Ora Legale: è arrivata da poco la decisione **dell'Italia di confermare l'ora legale**. Nel nostro Paese infatti resterà ancora in vigore il doppio orario: il governo italiano ha (segue a pag.6)

(segue da pag.5) depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento.

Questo significa che tutto rimane inalterato.

L'Unione Europea ha abolito l'obbligo per i vari Paesi membri di passare da un'ora all'altra: ogni stato dunque sarà quindi chiamato a decidere nei prossimi due anni se rimanere con l'ora solare o adottare quello dell'ora legale come fuso orario.

Entro il 2021 gli Stati dovranno scegliere quale fuso orario adottare e non ci saranno più spostamenti di lancetta all'interno della propria nazione.

Si tratta di una **decisione paradossale** per certi versi, con un'Europa suddivisa in tanti fusi orari diversi: varcando la frontiera di Ventimiglia o del Brennero infatti, si potrebbe dover portare avanti o indietro le lancette dell'orologio.

La possibilità di avere più luce a disposizione, avvantaggia soprattutto i paesi del Sud Europa, nel Nord Europa, al contrario le giornate durante la stagione estiva sono già molto lunghe a causa della vicinanza con il Polo Nord. In Finlandia, ad esempio, nei giorni più lunghi, il sole sorge prima delle quattro del mattino e tramonta quasi alle 23.00.



ASTA ISMEA DEI TERRENI AGRICOLI

Al via la **vendita all'asta** dei **terreni** gestiti da **Ismea** tramite la **Banca delle terre agricole**.

La **mappa**, già consultabile sul **sito della banca dati delle terre**, segnala i **386 lotti** che corrispondono a ben **10 mila ettari di terra**.

Chiunque potrà presentare la propria **offerta per l'acquisto** degli appezzamenti in oggetto, tra il **27 aprile** e l'**11 giugno**.

Gli **incentivi** all'acquisto sono tuttavia rivolti ai **giovani agricoltori**. In particolare sono previsti:

- **mutui su 30 anni al 100%** con finanziamenti agevolati;
- **benefici specifici** (anche con riguardo alle **esenzioni** dai **contributi previdenziali**) per gli agricoltori con **meno di 41 anni** e soprattutto nella **fase di avvio dell'attività**;
- **finanziamenti** per le iniziative imprenditoriali derivanti dalla **vendita dei terreni stessi** (con previsione di Ismea di **ricavare ben 130 milioni di euro**).

L'**obiettivo** è quello di favorire le **misure del primo insediamento**, del **ricambio generazionale** e dell'**autoimprenditorialità**.

Come noto, la "**Banca nazionale delle terre agricole**" (istituita con l'art. 16 della **legge 28 luglio 2016, n. 154**), costituisce l'inventario completo dei **terreni agricoli disponibili** ad essere venduti.

Le **cause del mancato utilizzo** degli stessi sono rinvenibili, tra le altre, nell'**abbandono dell'attività produttiva** o nei **prepensionamenti**.

Ismea si propone quindi di raccogliere, organizzare e pubblicizzare le informazioni necessarie sui terreni per **favorire la cessione** degli stessi. Il patrimonio di Ismea costituisce quindi una risorsa importante in grado di garantire a molti giovani imprenditori la **disponibilità immediata di aziende agricole** e relativi **immobili** da mettere a **rendita**.



CONTRASSEGNI DOC E DOCG

Il MIPAAF ha comunicato che il 27 febbraio è stato **firmato il decreto attuativo dell'art.48, comma 9, del Testo Unico del Vino**, che disciplina i **contrassegni** per i vini a **Denominazione protetta**. (segue a pag.7)

(segue da pag.6) Vengono determinate, in particolare, le caratteristiche e le diciture dei contrassegni per i vini a Denominazione protetta, con indicazione delle modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo.

Il decreto ministeriale stabilisce, altresì, le caratteristiche e le modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi.

“Con questo Decreto” ha dichiarato il Ministro Teresa Bellanova, “rafforziamo la tutela delle produzioni di eccellenza nazionale, semplifichiamo il processo di acquisizione delle cosiddette fascette, riducendo costi e tempistica, aggiungiamo un ulteriore tassello per confermare il primato della qualità. In sintesi, alcuni degli obiettivi prioritari che abbiamo ribadito, in accordo con l'intero settore, anche nell'ultimo incontro del gennaio scorso, finalizzato a condividere il percorso di insediamento della Cabina di Regia del Vino”.

La cosiddetta **“fascetta”**, recante il sigillo della Repubblica, apposta su molti vini a DOC e su tutti i vini a DOCG, si conferma **“contrassegno di Stato”**, a garanzia delle produzioni di eccellenza nazionali.

Il DM introduce alcune misure di semplificazione del processo di acquisizione dei contrassegni da parte degli operatori, riducendone costi e tempistica di distribuzione.

Tra le misure di semplificazione, appaiono di rilievo:

- la riduzione dei costi dei contrassegni (da un minimo del 12 % fino ad un massimo del 20%) rispetto a quelli attualmente sostenuti dagli operatori;
- la possibilità per le aziende di ritirare uno stock di contrassegni corrispondente al quantitativo di vino atto a divenire DO detenuto dall'imbottigliatore (il precedente decreto prevedeva la consegna di fascette solo in base al prodotto certificato); ciò consente alle aziende di avere a disposizione più rapidamente le fascette necessarie;
- l'introduzione di un nuovo formato di contrassegno di piccole dimensioni per rispondere alle esigenze manifestate in tal senso dalle imprese in relazione alla varietà dei formati delle bottiglie.

Il Decreto reca, altresì, le disposizioni per l'attuazione del Sistema di controllo e tracciabilità telematico per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T., ai sensi dell'articolo 48, comma 8, della legge. L'articolo definisce le caratteristiche e la **gestione del sistema di tracciabilità alternativo al sistema delle “fascette”**.



LE LETTERE D'INTENTO 2020 NEL CASSETTO FISCALE

Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha previsto che, per potersi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA, **l'esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d'intento per via telematica all'Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l'indicazione del protocollo di ricezione.**

In particolare, per consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA (ex art.8, primo comma, lettera c), e secondo comma, DPR 633/1972), l'Agenzia delle entrate, **a partire dal 2 marzo 2020 metterà a disposizione le dichiarazioni di intento nel Cassetto fiscale dei fornitori.** Ovviamente queste informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio **“Cassetto fiscale”**.

Il 27 febbraio 2020 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento 96911 con cui sono state dettate le modalità con cui sono **rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l'utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia medesima, (segue a pag.8)**

(segue da pag.7) al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta.

Il Provvedimento inoltre **aggiorna il modello di dichiarazione**, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Ad ogni modo, l'utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 non vi è più l'obbligo di annotare le dichiarazioni d'intento in apposito registro, sia per l'esportatore abituale che per il suo fornitore. Inoltre, non è più necessario consegnare al fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica; al fornitore va comunque fornito, oltre all'importo degli acquisti che si intende effettuare sfruttando il plafond, il protocollo telematico della trasmissione all'Ag. Entrate della Dichiarazione d'intento, affinché questi possa verificare la corretta trasmissione telematica effettuata dal suo cliente.

Gli estremi del protocollo di ricezione, presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse, ovvero essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale;

Gli adempimenti da osservare, in ordine cronologico, sono i seguenti:

- 1) il cliente esportatore abituale invia telematicamente all'Ag. Entrate il modello di Dichiarazione d'intento;
- 2) riceve la risposta con il n. di protocollo di ricezione e la stampa;
- 3) comunica al suo fornitore (meglio se utilizza la PEC per avere data certa, ma in teoria anche con semplice mail) la sua intenzione di voler acquistare senza Iva, specificando l'ammontare e il numero di protocollo ricevuto dall'Agenzia delle entrate (è possibile comunque di fare come in precedenza e cioè inviare al fornitore sia la Dichiarazione d'intento che la ricevuta telematica contenente il protocollo telematico, soprattutto per quelle Dichiarazioni d'intento emesse nel 2019 e valide per il 2020, che andrebbero ancora numerate e protocollate nell'apposito registro).
- 4) Il fornitore deve effettuare la verifica sulla Banca Dati dall'Agenzia delle entrate e, se constatata la regolarità, da quel giorno (ma non prima), può spedire la merce emettendo DDT e fattura "Non Imp. Iva art. 8 c. 1 lett. c)", citando in fattura la data e il n. di protocollo telematico del cliente. Il numero di protocollo può essere indicato in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura come, per esempio il campo "*Causale*" ovvero, a livello di singola linea fattura, il blocco "*Altri dati gestionali*". Infine il fornitore conserva la stampa della verifica effettuata, a dimostrazione del controllo effettuato, anche per avere sempre sottomano sia l'ammontare del plafond di quel cliente che il suo numero di protocollo telematico.

Da rammentare

- La dichiarazione d'intento non può essere utilizzata per l'acquisto di benzina e gasolio da autotrazione, ad eccezione delle imprese di autotrasporto.
- E' previsto che in capo al cedente/prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della Dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'Iva.
- In caso di revoca della Dichiarazione d'intento: essa non va trasmessa all'Agenzia delle entrate ma (via PEC possibilmente) al fornitore. Sul punto è intervenuta la Cassazione la quale ha affermato che, esemplificando: una fornitura di merce con DDT del 10/12/2019 (momento di effettuazione dell'operazione), seguita da una revoca della Dichiarazione d'intento datata 15/12/19 (successiva all'operazione ma prima dell'emissione della fattura), fa' sì che la fattura emessa il 20/12/2019 debba essere assoggettata ad Iva. Viceversa, una fornitura eseguita il 10/12/2019 seguita dalla ricezione di una Dichiarazione d'intento in data 15/12/2019 (segue a pag.9)

(segue da pag.8)

(successiva all'operazione ma prima dell'emissione della fattura), fa sì che la fattura emessa il 20/12/2019 vada assoggettata ad Iva.

- Per poter aumentare il plafond degli acquisti verso un determinato fornitore, occorre presentare una seconda Dichiarazione d'intento con un nuovo importo: esso si sommerà a quello precedentemente comunicato. Attenzione a non barrare la casella "*Dichiarazione Integrativa*" perchè ciò significa annullare completamente la precedente Dichiarazione d'intento sostituendo il vecchio plafond comunicato col nuovo.
- E' sempre possibile sospendere la Dichiarazione d'intento, anche per una sola operazione, basta comunicarlo al fornitore ad es. tramite Pec.
- E' possibile infine revocare la Dichiarazione d'intento, in tal caso lo si comunica al fornitore, sempre via Pec e sempre senza nulla comunicare all'Agenzia delle entrate.
- Ancora è possibile diminuire il plafond comunicato ad un fornitore, tramite Pec, senza nulla comunicare all'Agenzia delle entrate.
- Sulle fatture elettroniche ad esportatori abituali di importo superiore ad euro 77,47 va "flegato" il campo "*Bollo*" per il calcolo dell'importo periodico da versare.



E-FATTURA: PROROGA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE

Alla luce delle modifiche introdotte con l'art. 14 del Dl n. 124/2019 che, intervenendo sul Dlgs n. 127/2015 ("*Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati*"), ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto un ampliamento dell'utilizzo dei dati in esse contenuti da parte dall'Amministrazione finanziaria, dopo il via libera del Garante della privacy, la stessa Agenzia con diversi provvedimenti e, da ultimo, con il documento di prassi n.99922 del 28/2/2020 ha disposto la possibilità di effettuare l'**adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche trasmesse o ricevute tramite SdI fino al 4 maggio 2020**.

Pertanto, per gli operatori Iva, gli intermediari delegati e i consumatori finali la scadenza del 29 febbraio 2020 slitta al prossimo 4 maggio.

Inoltre, il nuovo provvedimento stabilisce che i consumatori finali che hanno effettuato l'adesione, potranno consultare le proprie fatture elettroniche ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.

Infatti, al precedente provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: al punto 8-ter, le parole "*dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2019*" sono sostituite con le parole "*dal 1° luglio 2019 al 4 maggio 2020*"; mentre il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, a decorrere dal 1° marzo 2020 sono rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute.*"

Unitamente al provvedimento in oggetto, l'Agenzia ha anche approvato le **specifiche tecniche dell'Allegato A**, che sostituiscono, con decorrenza 4 maggio 2020, le specifiche tecniche dell'allegato A del già citato provvedimento del 30 aprile 2018. Tuttavia, per consentire un **graduale adeguamento al nuovo tracciato**, la trasmissione al Sistema di interscambio e il recapito delle fatture saranno comunque possibili, **fino al 30 settembre 2020, anche con le specifiche tecniche attualmente in uso**. Pertanto:

- **dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020**, lo SdI accetterà le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte sia con le nuove sia con le vecchie specifiche tecniche; (segue a pag.10)

(segue da pag.9)

- **dal 1 ottobre 2020 lo SdI accetterà solo** i documenti predisposti con il nuovo schema. Nello specifico, l'Agenzia ha modificato i precedenti schemi e ha inserito nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche *“TipoDocumento”* e *“Natura”* rispetto alla normativa fiscale. Sono stati inseriti, per esempio, nuovi codici per l'invio:

- delle autofatture da splafonamento;
- per le fatture differite;
- per le fatture da estrazione da depositi Iva con o senza versamento di imposta;
- per le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite.

La novità più rilevante di tali modifiche riguarda le fatture passive estere inviate attraverso lo SdI. Infatti, **non** sarà più necessario trasmettere l'**esterometro** per le **fatture passive estere**, sia Ue che extra-Ue, se verranno inviati allo SdI i **nuovi tipi-documento**, cioè i documenti di integrazione oppure le autofatture predisposte e registrate per contabilizzare le operazioni transfrontaliere.

COMUNICATO STAMPA

CORONAVIRUS E LE NUOVE SCADENZE DEL 730

E' stato pubblicato il decreto legge n.9 del 2 marzo per il rilancio degli investimenti, delle infrastrutture e delle semplificazioni. A seguito dell'emergenza sanitaria, il decreto conferma quanto preannunciato nel comunicato stampa n.33 del 29 febbraio, **fà slittare la data di scadenza della presentazione del 730**, non soltanto nelle zone di allerta rosso, **ma su tutta la penisola**: *“Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.”*

Si va, quindi, incontro alle difficoltà che le imprese e i liberi professionisti stanno affrontando, permettendo loro date più lunghe per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione del 730 precompilato.

Le aziende, quindi, avranno tempi più lunghi per la comunicazione dei redditi da lavoro dei dipendenti ma anche i contribuenti avranno tempi più lunghi per reperire le informazioni relative alle spese detraibili.

A cominciare dai dati sui redditi che sono contenuti nella **Certificazione unica**: solo per quest'anno il Governo punta a concedere tutto il mese di marzo ai sostituti d'imposta sia per trasmettere la comunicazione all'Agenzia delle Entrate sia per la consegna al lavoratore. La scadenza per il 2020 sarà **infatti il 31 marzo**, mentre dal 2021 secondo il calendario già ipotizzato nel quadro della manovra diventerà il 16 marzo.

Anche per i dati delle spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni (dagli interessi passivi dei mutui alle rette di università e asili nido, dai premi assicurativi alle spese di ristrutturazioni sia su singole unità abitative sia condominiali) il termine di trasmissione che sarebbe scaduto il 29 febbraio, **diventa il 31 marzo per il 2020**, mentre sarà il 16 marzo dal 2021.

Tutto questo, ovviamente, ha effetto anche sulla data di disponibilità, per i contribuenti, della **dichiarazione precompilata**: invece di essere disponibile dal 15 aprile, come inizialmente previsto, la dichiarazione precompilata **sarà consultabile solo a partire dal 5 maggio** (dal 2021 la data sarà fissata al 30 aprile).

A cascata, necessariamente, arriva lo **slittamento al 30 settembre per la presentazione del modello 730** (fino al 2019 l'ultimo giorno utile era stato il 23 luglio). La norma per rinviare la consegna a dopo l'estate era già stata approvata con l'ultima Manovra fiscale, che però prevedeva l'avvio del nuovo calendario fiscale a partire dal 2021. L'emergenza coronavirus ha fatto anticipare di un anno la “riforma” del calendario. (segue a pag.11)

(segue a pag.11) La norma per rinviare la consegna a dopo l'estate era già stata approvata con l'ultima Manovra fiscale, che però prevedeva l'avvio del nuovo calendario fiscale a partire dal 2021. L'emergenza coronavirus ha fatto anticipare di un anno la "riforma" del calendario.

Viene sottolineato che lo slittamento non provocherà **nessun ritardo sugli eventuali rimborsi spettanti**. Il rimborso, infatti, continuerà ad arrivare nella prima retribuzione utile dopo la liquidazione del 730. Per chi, quindi, presenterà la dichiarazione a maggio la liquidazione del rimborso potrebbe avvenire già con la retribuzione riferita al mese di giugno o al massimo quella riferita al mese di luglio (a luglio o ad agosto, quindi, come già accadeva nel 2019). Ovviamente per chi presenta il 730 a luglio, agosto o settembre la liquidazione dei rimborsi avverrà più tardi e comunque non oltre la retribuzione di ottobre (quindi a novembre).

Ricordiamo il **calendario "anticipato" già dal 2020 che CAF e professionisti abilitati devono rispettare** per inviare i dati all'Agenzia delle Entrate e per consegnare al **contribuente** la copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo **prospetto di liquidazione**:

- **entro il 15 giugno** di ciascun anno, per i modelli 730 presentati dal contribuente **entro il 31 maggio**;
- **entro il 29 giugno**, per quelli **presentati dal 1° al 20 giugno**;
- **entro il 23 luglio**, per quelli **presentati dal 21 giugno al 15 luglio**;
- **entro il 15 settembre**, per quelli **presentati dal 16 luglio al 31 agosto**;
- **entro il 30 settembre**, per quelli **presentati dal 1° al 30 settembre**.

I contribuenti con **contratto di lavoro a tempo determinato** non hanno più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un CAF per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ma possono rivolgersi al sostituto o a un CAF dipendenti alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo. E vengono meno anche i vincoli per i lavoratori con **rapporti di collaborazione**.

Si modifica la normativa anche per i conguagli che arriveranno:

- **dal primo mese successivo** a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero il risultato contabile della dichiarazione, **del lavoratore dipendente**,
- **dal secondo mese successivo per i pensionati**.



NOVITA' 730/2020

Come ogni anno sono molte le novità introdotte nel modello dichiarativo 730. Il modello e le istruzioni definitive del 730/2020 (anno di imposta 2019) sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sul suo sito il 15 gennaio 2020. Tornando alle novità, segnaliamo le seguenti:

Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede: per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle **persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020** (se decedute successivamente obbligo di presentare il modello REDDITI PF/2020), gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. In tal caso l'erede deve:

- 1) barrare la casella "**Rappresentante o Tutore o EREDE**" (dizione modificata);
- 2) compilare la sezione anagrafica del 2° modello con i dati dell'erede;
- 3) deve indicare la "A" nella casella "**730 senza sostituto**";
- 4) deve barrare la casella "**Mod.730 dipendenti senza sostituto**" della sezione "**Dati del sostituto d'imposta che effettuerà i conguagli**".

Il modello 730 **va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate**. **Non può** essere consegnato né al sostituto d'imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d'imposta dell'erede. (segue a pag.12)

(segue da pag.11) Nel caso di **730/2020 a credito**, il rimborso verrà erogato direttamente dall'Agenzia, nei tempi e modalità dei contribuenti senza sostituto. In caso contrario (730/2020/REDDITI PF a debito),

- **per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2020** i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari (30/6/2020);
- **per le persone decedute successivamente**, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi **il 30 dicembre 2020**.

Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall'anno d'imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, **il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro**. Questo implica che per i figli con età superiore a 24 anni, la soglia reddituale è ancora pari a 2.840,51 euro. Quindi, **dall'anno d'imposta 2019:**

- **sono considerati familiari fiscalmente a carico** i membri della famiglia (coniuge, figli e altri familiari), che nel 2019 hanno posseduto **un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili.
- **sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni** che nel 2019 hanno posseduto **un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

Il requisito anagrafico deve ritenersi **sussistere per l'intero anno in cui il figlio raggiungere il limite di età**, a prescindere dal mese e dal giorno in cui ciò accade.

Così per esempio: se il figlio compie 24 anni il 6 maggio 2019 il limite di reddito da non superare sarà di 4.000 euro a prescindere dal mese e giorno del suo compleanno. Se invece ne compie 25, il limite reddituale sarà di 2.840,51. Questo anche se i 25 anni dovessero essere compiuti il 31 dicembre 2019.

Nel caso un figlio fiscalmente a carico che presenti il modello 730/2020, la casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere compilata:

- con il **codice '1'** dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili,
- con il **codice '2'** dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo "Familiari a carico").

Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la **residenza in Italia dal 30 aprile 2019:**

Codice 6: agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che sono rientrati in Italia dall'estero **a decorrere dal 30 aprile 2019**. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione **del reddito complessivo nella misura del 30% (CQ);**

Codice 8: agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che sono rientrati in Italia dall'estero **a decorrere dal 30 aprile 2019**, se hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: **Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia**, il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione **del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare (CR);**

Codice 9: agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che sono rientrati in Italia dall'estero **a decorrere dal 30 aprile 2019**, se si possiede la **qualifica di sportivo professionista**, in tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione **del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare**. L'opzione per questo regime agevolato **comporta l'obbligo al versamento di un contributo** pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono stabilite con apposito decreto (CS).

Nella Casella "Casi particolari" del quadro C vanno indicati i "vecchi" codici:

Codice 2: agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori** i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione **del reddito complessivo nella misura del 10%** nell'anno in cui il
(segue a pag.13)

(segue da pag.12) docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi (BC).

Codice 4: agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che sono rientrati in Italia dall'estero **fino al 29 aprile 2019**. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione **del reddito complessivo nella misura del 50% (BD)**.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2020, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

Detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e **militare in servizio nel 2019**, è prevista **una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali**, ai lavoratori che **nell'anno 2018 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro**, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, **una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali**.

La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della Certificazione Unica 2020), ed esposto nella **sezione VI del quadro C**. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza nell'imposta lorda, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2019 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata. Nel caso in cui il **sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione** al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 è presente il codice BO.

Tassazione dei compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni: dal 2019, i **compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni** (da indicare nel rigo D5 del 730/2020 con il codice 5), è prevista la possibilità di applicare:

- **una tassazione sostitutiva al 15% dell'Irpef e addizionali**, da versare entro il termine per il pagamento dell'Irpef; ovvero
- **optare per l'applicazione dell'Irpef ordinaria**.

I compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria. In tal caso, gli importi dei versamenti degli acconti dell'imposta sostitutiva sono indicati nel quadro F seguendo le istruzioni fornite per l'esposizione degli acconti Irpef.

Come chiarito dalla Risoluzione n.43/e/2019, di tali redditi **si dovrà tenere conto ai fini ISEE**.

Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"):

l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Il DL n.4/2019 ha introdotto, **in via sperimentale per il triennio 2019-2021**, la possibilità di **recuperare eventuali buchi contributivi fino a un massimo di 5 anni (anche non continuativi) a condizioni agevolate**. Destinatari dell'agevolazione sono i cosiddetti "contributivi puri", cioè i **lavoratori che hanno cominciato a lavorare dall'1 gennaio 1996, che non abbiano accreditato contributivo prima di tale data e che non siano già titolari di una pensione**. In particolare, possono essere riscattati i **periodi non soggetti a obbligo contributivo** (quindi, ad esempio, non si possono recuperare secondo queste modalità periodi di attività lavorativa con obbligo di versamento) e **non già coperti da contribuzione** (sia essa figurativa come per la maternità o il servizio militare, volontaria o da riscatto), **successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019** (data di entrata in vigore del decreto attuativo). Il periodo deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo già accreditato. (segue a pag.14)

(segue da pag.13) Per calcolare l'onere da sostenere, **alla retribuzione degli ultimi 12 mesi occorre applicare l'aliquota contributiva IVS di riferimento per la propria gestione previdenziale e vigente al momento della presentazione della domanda** (il riferimento normativo per il calcolo dell'onere con il metodo contributivo, anche in questo caso, è l'articolo 2, comma 5, del D. Lgs. 184/1997).

Per fare un esempio, un lavoratore dipendente con una retribuzione lorda di 30.000 euro per poter riscattare 3 anni "scoperti" dovrà sostenere un costo pari a 29.700 euro (30.000 euro x 33% x 3 anni).

Il pagamento dell'onere così calcolato potrà essere effettuato in **un'unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensile di importo almeno pari a 30 euro, senza applicazione di interessi**. Il costo sostenuto può essere **detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% in cinque anni**.

Nel caso in cui sia il datore di lavoro a sostenere il costo del riscatto mediante destinazione dei premi di produzione spettanti al lavoratore del settore privato, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, non concorre a formare reddito da lavoro dipendente. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per conto dell'assicurato stesso.

La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.

Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2019 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020 (Premi di risultato).

Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta:

- **la detrazione (19%)** prevista per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (Righi da E8 a E10, codice 32) o
- **la deduzione** dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita) (rigo E21).

Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le **spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e **non accessibili al pubblico (uso privato)**.

Le spese devono essere di **ammontare non superiore a 3.000 euro** e la detrazione è **ripartita in 10 rate di pari importo**.

Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e **possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo**.

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica **sulle parti comuni degli edifici condominiali**. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con **bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili** quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. (segue a pag.15)

(segue da pag.14) Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Sport bonus: contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, spetta un **credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro** effettuate nel corso dell'anno solare 2019 **per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. **Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile** ed è ripartito **in 3 quote annuali di pari importo**.

I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, **le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;**

Credito d'imposta per bonifica ambientale: per le **erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2019, per interventi su edifici e terreni pubblici**, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, **spetta un credito d'imposta, nella misura del 65%** delle erogazioni effettuate.

Il credito d'imposta spettante è riconosciuto **nei limiti del 20% del reddito imponibile** ed è ripartito **in tre quote annuali di pari importo**.

Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Detrazione per spese di istruzione: per l'anno 2019 **l'importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro**.

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF: il contribuente può destinare l'otto per mille dell'Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni ovvero: Fame nel mondo, Calamità, Edilizia scolastica, Assistenza ai rifugiati, Beni culturali.



INPS: CHIARIMENTI SU BREXIT

A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea anche l'INPS precisa le istruzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza per i lavoratori italiani nel paese con **la circolare n.16 del 4 febbraio 2020**.

L'istituto ricorda che per le prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all'estero, i recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni, l'Unione e il Regno Unito hanno stabilito un **periodo transitorio tra il 1 febbraio e il 31 dicembre 2020** in cui **le regole attualmente in vigore sono prorogate**.

Fino alla fine dell'anno quindi resta valido per i lavoratori che abbiano accantonato contributi anche in Gran Bretagna il sistema di cumulo contributivo gratuito (totalizzazione internazionale) per i quali si potrà chiedere la pensione anche in un momento successivo. (segue a pag.16)

(segue da pag.15) **Per ora nessun cambiamento neppure in tema di maggiorazione sociale e integrazione al trattamento pensionistico minimo, di prestazioni di disoccupazione e tutela della maternità.**

L'istituto di previdenza precisa che **nulla può essere anticipato relativamente al periodo successivo al 31 dicembre 2020, "in assenza di un quadro giuridico certo di riferimento".** Si dovrà attendere infatti la probabile stipula di nuovi accordi bilaterali tra Italia e Regno Unito.



BONUS ASILO NIDO E BONUS BEBE'

La legge di bilancio ha prorogato anche per il 2020 due bonus di sostegno per i figli, **garantiti a tutte le famiglie senza limiti di reddito** ovvero:

1. **l'assegno di natalità anche detto bonus bebé per tutti i nati nel corso del 2020** con importo **da 80 a 192 euro al mese per 12 mesi**, dal momento della nascita o dell'adozione di un figlio, rapportati all'ISEE e al numero di figli;
2. **il bonus asilo nido** come contributo alle spese di asilo nido (**da 1500 a 3000 euro annui**, anche in questo caso differenziati secondo l'ISEE) o per il **supporto domiciliare** nei casi in cui il bambino non possa frequentare l'asilo per motivi di salute certificati per i bambini entro i 3 anni di età.

La **circolare n.26** del 14/2/2020, in particolare, illustra la disciplina del **BONUS BEBE'**, ufficialmente Assegno di natalità (Legge 190/2014 e legge 27 dicembre 2019, n. 160), recentemente ampliato a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con una modulazione dell'importo spettante per fascia ISEE:

- **ISEE sotto i 7000 euro: 160 euro mensili,**
- **ISEE tra 7000 e 40000 mila euro: 120 euro mensili,**
- **ISEE oltre 40mila euro: 80 euro mensili.**

A questi importi va aggiunta una **maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.**

Dato che per gli importi più alti viene richiesto un determinato ISEE, in assenza di DSU aggiornata l'INPS erogherà l'importo minimo, salvo congruare la differenza dopo la presentazione della DSU.

Nella **Circolare n.27** vengono invece riepilogate le istruzioni per la richiesta e l'erogazione del **BONUS ASILO NIDO** (ex legge 232/ 2016, n. 232 e legge 160/2019) per i bambini fino a tre anni. Si ricorda che **gli importi in vigore per il 2020** sono i seguenti:

- **con ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro** (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro);
- **con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro** (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro);
- **con ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro** (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Nel caso di richiesta per supporto domiciliare la somma viene erogata dall'Inps non mensilmente ma in una unica soluzione.

Alcuni requisiti per la richiesta di entrambi i bonus familiari sono gli stessi:

- cittadinanza italiana o comunitaria o extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o status di rifugiato politico o con protezione sussidiaria) con autocertificazione),
- residenza in Italia. (segue a pag.17)

(segue da pag.16) Inoltre:

- **il bonus asilo nido deve essere richiesto dal genitore che sostiene effettivamente il pagamento** della retta della struttura, anche se non convivente,
- per il bonus beb  e il bonus supporto domiciliare   obbligatoria anche la **convivenza del richiedente con il bambino**.

Per il bonus asilo nido/supporto domiciliare l'Inps precisa che le domande saranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione fino al limite delle risorse disponibili. Dato che l'importo cambia sulla base dell'ISEE, se questo subisce variazioni l'importo erogabile pu  essere modificato.

Nella procedura telematica di domanda vanno indicate le mensilit  di frequenza dell'asilo e solo per queste si potr  ottenere il rimborso allegando le ricevute di pagamento delle rette entro il 1 aprile 2021. Con la domanda va comunque inviata copia del pagamento di un mese o l'attestazione dell'avvenuta iscrizione o inserimento in graduatoria.



SEGGIOLINI ANTIABBANDONO

Dal 20 febbraio 2020 si pu  richiedere il bonus per l'acquisto dei seggiolini antiabbandono dei bimbi in auto. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (allegato in fondo all'articolo) che rende **operativo l'incentivo per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono** che con un apposito allarme evitano di dimenticare in auto i **bambini**, come purtroppo successo troppo volte negli anni scorsi.

Si ricorda che **l'obbligo di utilizzo dei seggiolini antiabbandono per i bimbi fino a 4 anni   gi  in vigore**, nel Codice della Strada, da novembre 2019, ma **le sanzioni in caso di violazione scatteranno solo dal 6 marzo 2020**. La proroga   stata accordata per permettere sia alle aziende di predisporre i nuovi prodotti **conformi agli standard ministeriali**, che ai genitori di essere adeguatamente informati e di acquistarli usufruendo anche del contributo ministeriale.

Si ricorda che sono in commercio sia seggiolini con allarme integrato, che dispositivi autonomi, da collegare ai seggiolini di cui magari si   gi  in possesso. Va ricordato anche che **il venditore ha l'obbligo di fornire un certificato di conformit ** ai requisiti stabiliti per legge del dispositivo acquistato.

Il contributo va richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilit  genitoriale di un **minore fino a 4 anni non compiuti** al momento dell'acquisto del dispositivo antiabbandono. **Ogni bambino ha diritto ad un solo bonus**.

Il richiedente deve registrarsi sulla piattaforma SOGEI accessibile, **a partire dal 20 febbraio 2020, dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.

Sar  necessaria l'identit  digitale SPID, che si pu  ottenere nel modo pi  semplice e gratuito presso gli sportelli delle Poste italiane.

Si otterr  cos , **entro 30 giorni, il rilascio di un buono di spesa elettronico** di 30 euro per l'acquisto del dispositivo antiabbandono **associato al codice fiscale del bambino**. Il buono elettronico avr  **durata 30 giorni e se non utilizzato potr  essere richiesto nuovamente**.

Anche **per chi ha gi  acquistato il dispositivo** prima del 20 febbraio 2020   **previsto un rimborso**. Per ottenerlo bisogna fare richiesta entro sessanta giorni dall'operativit  della piattaforma (teoricamente dal 20/2/2020, quindi **entro il 20 aprile 2020**), allegando copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura. Il rimborso dovrebbe avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Le domande saranno soddisfatte in ordine cronologico di arrivo ma le risorse stanziare, 1 milione di euro annui, dovrebbero essere sufficienti per tutti.



Scadenziario di MARZO

2 marzo (29 febbraio cade di sabato)

DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/2/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva: termine per l'invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia relative: ai mesi di ottobre-novembre-dicembre (soggetti mensili) e al quarto trimestre (soggetti trimestrali).

Corrispettivi soggetti senza RT: termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di gennaio, da parte dei soggetti obbligati dall'1/1/2020 alla memorizzazione/trasmisione dei corrispettivi che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

Adesione alla Consultazione fatture elettroniche: termine ultimo per l'adesione al servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel "periodo transitorio".

INAIL d

enuncia retribuzioni: entro oggi dev'essere effettuata l'invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs n.81/2015.

Ravvedimento alla omessa dichiarazione: entro oggi (2 marzo 2020) è possibile sanare il mancato invio nei termini (2/12/2019) delle Dichiarazioni (ravvedimento entro 90 giorni), trasmettendola e versando 25 euro (1/10 di 250).

9 marzo (prorogata al 31 marzo)

Certificazione Unica 2020: termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2020 relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- affitti brevi.

Nella Comunicazione va inoltre specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2020 (tale informazione interessa i soggetti che non hanno già inviato l'indirizzo nel 2020 e coloro che devono variare dati già comunicati).

15 marzo

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di febbraio.

16 marzo

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di febbraio per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Iva Saldo annuale: scade oggi il versamento saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30/6/2020 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16/3 (30/7/2020, con un ulteriore 0,40%).

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di febbraio.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Del versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% o 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

25 marzo

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente. Con il Provvedimento 25/9/2017 l'Agenzia delle Entrate:

- ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi),
- ha mantenuto la presentazione di quelli mensili ai soli fini statistici.

I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

31 marzo

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/3/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori
scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente.

Modello DM10/2: termine per invio telematico all'Inps del modello DM10/2 (denuncia delle retribuzioni corrisposte).

Dichiarazione annuale di consumo: termine per l'invio all'Agenzia delle Dogane della dichiarazione di consumo per i titolari di impianti fotovoltaici di potenza maggiore di 20 kWp.

Certificazione Unica 2020: termine per la consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica 2020 e ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2019.

Certificazione Utili 2020: Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2019, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2018 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

Corrispettivi Soggetti senza rt (fase transitoria): invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di febbraio, da parte dei soggetti obbligati dall'1/1/2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

Enti associativi modello EAS: termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello EAS per comunicare le variazioni verificatesi nel 2019 (rispetto a quanto già comunicato) dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella precedente dichiarazione (EAS). Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.